



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Insegnamento nelle scuole paritarie: Cassazione e ultime sentenze

Autore: Redazione | 07/08/2021



Servizio nelle scuole paritarie; ricostruzione di carriera; bando di concorso per l'assunzione di insegnanti.

Insegnamento scuole paritarie e ricostruzione di carriera

La legge n. 62/2000 non ha disciplinato il riconoscimento del servizio pre -ruolo ai fini della ricostruzione della carriera; nel silenzio del legislatore, non si può ricavare solo dall'introduzione della dicotomia scuola paritaria/non paritaria un principio generale di equiparazione della disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro scuola insegnante. Con la conseguenza che il servizio prestato dai docenti nelle scuole paritarie non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera.

Corte appello Catanzaro sez. I, 06/04/2021, n.436

Insegnamento nelle scuole paritarie

Con la legge n. 62 del 2000 il legislatore ha equiparato l'insegnamento svolto nelle **scuole paritarie private** a quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, precisando che la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi. Ciò, tuttavia, non comporta l'equiparazione anche del rapporto di lavoro che intercorre, da un lato, tra il docente e la scuola paritaria e dall'altro, tra il docente in regime di pubblico impiego, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente. Da ciò deriva che il servizio pre -ruolo prestato presso le scuole paritarie non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera e dunque non costituisce punteggio per la richiesta di mobilità del docente.

Corte appello Roma sez. III, 19/03/2021, n.770

Riconoscimento del servizio prestato presso scuole paritarie

Con riferimento al riconoscimento del servizio prestato presso scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera, il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un **trattamento scolastico equipollente** agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale Fequipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo

alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria.

Tribunale Civitavecchia sez. lav., 30/12/2020, n.744

Scuola statale e scuola paritaria

Sebbene si sia riconosciuto che, nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi, tuttavia ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di **pubblico impiego privatizzato**, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente: tale disomogeneità si evince, innanzitutto, già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost..

Va, dunque, ribadito il carattere eccezionale delle norme che, solo a limitati effetti, parificano il servizio reso nelle scuole private rispetto a quello prestato nella scuola pubblica con la conseguenza che gli **anni di insegnamento** svolto nelle scuole paritarie non possono essere integralmente riconosciuti, ai fini dell'anzianità di servizio.

Tribunale Marsala, 02/07/2020, n.330

Insegnamento scuole paritarie: è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera?

Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla **modalità di assunzione**, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.. In definitiva va esclusa la piena equiparabilità delle posizioni

dei docenti che prestano servizio presso scuole statali e dei docenti che prestano servizio presso scuole paritarie.

Tribunale Catania sez. lav., 27/05/2020, n.1489

Diritto alla progressione stipendiale

In tema di ricostruzione della carriera del docente, con riferimento al riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale previo riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata anche nel servizio non di ruolo prestato presso scuole paritarie ed al pagamento delle retribuzioni differenziali, sebbene la L. n. 62/2000 per come integrata abbia riconosciuto all'insegnamento svolto presso le scuole paritarie private lo stesso valore di quello impartito nelle scuole statali in ogni caso alcuna equiparazione è possibile operare tra il **rapporto privato alle dipendenze delle scuole paritarie private** e quello pubblico contrattualizzato alle dipendenze delle scuole statali, a ciò ostando chiaramente la disciplina anche di rango costituzionale che impone un trattamento diverso, già solo dall'assunzione, con la necessità della pubblica selezione per l'**accesso ai ruoli** esclusivamente per le scuole statali.

Tribunale Castrovillari sez. lav., 21/02/2020, n.421

Servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000

L'art. 2 comma 2, d.l. 3 luglio 2001 n. 255, convertito nella l. 20 agosto 2001 n. 333, stabilisce espressamente che solo i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie, quali definite dalla l. 10 marzo 2000 n. 62, siano valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, assumendo quindi e semmai rilievo l'assenza di distinzione nella natura del datore di lavoro soltanto a partire da quella data e non per i servizi prestati prima, in cui invece sussisteva la differenziazione tra scuola pubblica e scuola privata e correlato tipo di rapporto / datore di lavoro.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 26/11/2018, n.11396

Il mancato possesso del titolo di abilitazione

Ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, e degli articoli 3 e 6 della legge 19 gennaio 1942 n. 86 l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente a oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del **titolo di abilitazione** rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Cassazione civile sez. lav., 20/02/2018, n.4080

Contratto stipulato con una scuola paritaria: nullità

In tema di scuole private riconosciute, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della l. n. 62 del 2000, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", e degli artt. 3 e 6 della l. n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento; ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Cassazione civile sez. lav., 20/02/2018, n.4080

Punteggio per l'insegnamento

In tema di istruzione pubblica, ai fini del riconoscimento del punteggio per l'insegnamento, il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile al pari di quello svolto presso una struttura statale con obbligo per l'amministrazione scolastica di attribuzione del relativo **punteggio**. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso cautelare presentato dall'insegnante che aveva prestato servizio presso un Istituto paritario.

Tribunale Napoli sez. fer., 06/09/2016

Concorsi per insegnanti: requisito di ammissione

La clausola contenuta nell'art. 2 comma 1 del bando di concorso per l'assunzione di insegnanti di religione cattolica nelle scuole cattoliche dell'infanzia ed elementare, che ha indicato il requisito di ammissione alla selezione di almeno quattro anni di insegnamento della religione cattolica 'nelle scuole statali e paritarie', non permette la valutazione di periodi di insegnamento svolti, come quello effettuato dalla ricorrente, presso scuole comunali.

La medesima clausola è stata peraltro giudicata ragionevole poiché individua oltre alle scuole statali quelle che ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici previsti dalla l. n. 62 del 2000, nonché parimenti in linea con i criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti dalla l. n. 124 del 1999, che a tal fine assumono a riferimento servizi prestati presso scuole statali e in quelle ad esse parificate .

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 02/01/2014, n.30

Computo dei trecentosessanta giorni di servizio

La normativa di cui al d.l. 3 luglio 2001 n. 255, conv. nella l. 20 agosto 2001 n. 333, laddove prevede la parificazione, a partire dal 1 settembre 2000, dei **servizi di insegnamento prestati presso le scuole paritarie** (ma non presso le Scuole allievi sottufficiali) al servizio svolto nelle scuole statali, conferma la tesi dell'inesistenza, per il periodo precedente, di una norma ovvero di un principio che imponga la valutazione in termini identici del servizio svolto presso la Scuola allievi sottufficiali dell'esercito per raggiungere i 360 giorni di servizio complessivamente richiesti.

Pertanto, in assenza di un precetto legislativo di segno opposto, la clausola limitativa del peso del servizio prestato presso un istituto non pubblico, lungi dall'incidere sulla **pari dignità degli insegnamenti**, costituisce solo la logica

conseguenza del differente sistema di reclutamento, libero per le Scuole allievi sottufficiali e procedimentalizzato in sede pubblica o statale propriamente detta.

Consiglio di Stato sez. VI, 23/02/2007, n.989

Valutazione del servizio

In tema di istruzione, l'art. 2 d.l. 3 luglio 2001 n. 255, conv. dalla l. 20 agosto 2001 n. 333, prevede la parificazione, a partire dal 1 settembre 2000, dei servizi di **insegnamento prestati** presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali, confermando così la tesi dell'inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un principio che imponesse la valutazione in termini identici del servizio.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 01/06/2006, n.1380

Pari dignità dell'insegnamento prestato nelle scuole statali ed in quelle paritarie

Ferma restando la pari dignità dell'insegnamento prestato nelle scuole statali ed in quelle paritarie, rientra nella discrezionalità del legislatore valutare in misura differente i titoli di servizio in ragione della **natura della struttura scolastica** presso la quale il servizio stesso è stato espletato; pertanto, è manifestamente infondata in relazione agli art. 3, 4 e 97 cost., la q.l.c. dell'art. 2 comma 2, d.l. 3 luglio 2001 n. 255, conv. dalla l. 20 agosto 2001 n. 333 nella parte in cui prevede che in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'art. 401, d.l. 16 aprile 1994 n. 297 il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie sia valutato nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali solo a partire dell'1 settembre 2000.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 12/12/2003, n.15282